ALLEGATO A) ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DIRETTORE D'AZIENDA CON QUALIFICA PROFESSIONALE, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE O DI ESTETISTA NELLE SOCIETA' NON ARTIGIANE

__l__ sottoscritt__ _____, sesso: M ☐ F ☐

nat__ a _____ il _____

cittadinanza _____, codice fiscale _____

residente a _____, prov. _____,CAP _____

in via _____ n. _____;

recapiti per comunicazioni: tel./cell. _____ fax _____

e-mail _____ P.E.C. _____

altro indirizzo diverso dalla residenza: città _____

via _____ n. _____,CAP _____ Prov _____;

ACCETTA

la nomina di direttore d'azienda, <u>per società che svolge l'attività in forma non artigiana,</u>

conferita dal__ sig.___ _____

legale rappresentante della società _____

con sede a _____ in via _____ n. _____

cod. fiscale _____ partita I.V.A. _____;

nell'esercizio dell'attività di: estetista acconciatore;

nei locali siti in via _____ n° _____,

con denominazione _____;

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

dichiara

- **che non sussistono nei propri confronti** cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
- **di essere in possesso del requisito professionale**, previsto dagli artt. 26 e 28 della L.R. 12/2002 rispettivamente per l'esercizio dell'attività di Estetista e Acconciatore, e dall'art. 4 della L.R. 7/12 per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing (indicare quale):

  _____
- di essere a conoscenza dell'obbligo di presenza stabile nell'attività, del soggetto in possesso della qualificazione professionale;

<u>Allega alla presente:</u>

- ☐ copia di valido documento di identità;
- ☐ per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
- documentazione comprovante il requisito professionale:
  - ☐ diploma;
  - ☐ per i lavoratori dipendenti: fotocopia "scheda anagrafico-professionale" rilasciata dal Centro per l'impiego competente per residenza;
  - ☐ per i coadiutori familiari: idonea documentazione INPS (mod. 01/m, ECC.).
- ☐ altro_____.

data _____ firma _____

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

***N.B**.: La copia di valido documento di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza:
- ❑ del Capo Ufficio Attività Produttive;
- ❑ dell'operatore dello stesso Ufficio addetto all'istruttoria;

Riconoscimento mediante: _____
Lignano Sabbiadoro, _____ Firma del dipendente _____

Riferimenti normativi:

D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Art. 76. - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4. comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

L.R. 12/2002:
Art. 26 (Conseguimento della qualificazione professionale di **estetista**)
1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:
a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
b) una anno di attivita' lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualita' di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;
c) un periodo non inferiore a tre anni di attivita' lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualita' di dipendente, di collaboratore familiare, di titolare di impresa non artigiana o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.
1 bis. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), e' necessario avere svolto il periodo di attivita' lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attivita' formativa; il corso integrativo puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
2. (ABROGATO)
3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati annualmente nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 .
4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame.
5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale

Art. 28 (Conseguimento della qualificazione professionale di **acconciatore**)
1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa:
a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;
b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;
c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica.
2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), e' necessario avere svolto il periodo di attivita' lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attivita' formativa; il corso integrativo puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attivita' lavorativa qualificata, svolti in qualita' di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.
4. Per attivita' lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attivita' lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attivita' equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.
5. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati annualmente nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982 .
6. Con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore).
7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per integrare la commissione di cui all'articolo 26, comma 4, per l'espletamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1.
8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attivita' professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.